# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

## COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (62)332

Vol. 1962/0075

Historical Archives of the European Commission

***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

# COMMISSIONE

VI/COM(62) 332 def.
VI/COM(62) 333 def.
Orig. : D

Bruxelles, 30 novembre 1962

## REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO

relativi alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un kg di uova da cova di volatili da cortile ed agli elementi di individuazione delle uova da cova

---

(Conformemente all'articolo 43 del Trattato, all'articolo 3 del regolamento n. 21 e all'articolo 3 del regolamento n. 22 del Consiglio)

---

(Proposte della Commissione al Consiglio)

Il regolamento n. 42 del Consiglio aveva stabilito il quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di volatili da cortile, assumendo come base, a tale effetto, il quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di uova destinate al consumo. Il Consiglio si fondava, fra l'altro, sulle seguenti considerazioni:

- all'importazione le uova da cova non si distinguono dalle uova destinate al consumo qualora manchino di specifici elementi d'individuazione;
- il controllo relativo alle disposizioni sugli elementi d'individuazione o sulla dichiarazione non è possibile o almeno presenta grandissime difficoltà dato il gran numero di uova importate nella Comunità e scambiate fra gli Stati membri:
- nella maggior parte degli Stati membri le uova da cova non erano soggette ad alcuna imposizione anche prima dell'entrata in vigore del regime dei prelievi.

Tuttavia, dato che per le uova da cova si puo' stabilire un coefficiente di trasformazione diverso da quello determinato per le uova destinate al consumo, il Consiglio ha deciso che alle uova da cova fosse riservato lo stesso trattamento delle uova destinate al consumo solo fino al 31 dicembre 1962.

La possibilità di determinare prelievi diversi per le uova destinate al consumo e le uova da cova è stata discussa dagli esperti degli Stati membri. Si è cosi' rivelato necessario procedere a una armonizzazione delle disposizioni relative ai sistemi di allevamento e di cova; tale armonizzazione richiedrebbe tuttavia ancora molto tempo.

La maggioranza degli esperti si è trovata d'accordo sulla necessità di stabilire al più presto un prelievo per le uova da cova diverso da quello delle uova destinate al consumo e di garantirne l'applicazione prescrivendo una stampigliatura obbligatoria per le uova da cova e determinati documenti di accompagnamento all'importazione e obbligando gli allevatori alla tenuta di registri.

Gli esperti hanno inoltre espresso il parere:

- che è possibile stabilire un coefficiente di trasformazione uniforme per tutti gli Stati membri dato che la situazione degli allevatori dei diversi Stati membri è perfettamente comparabile;

.../...

- che è possibile stabilire un coefficiente di trasformazione uniforme per tutte le specie di volatili da cortile;
- che si dovrebbe stabilire un coefficiente uniforme per le uova da cova delle razze da ingrasso e di quelle da cova eventualmente procedendo a una media tra il coefficiente di trasformazione delle uova da cova delle razze da cova e quello delle uova da cova delle razze da ingrasso.

Cio' premesso risulta, per le uova da cova di tutte le specie di volatili da cortile, il seguente coefficiente di trasformazione:

1. Il coefficiente di trasformazione per le uova da cova delle razze da ingrasso si puo' ricavare dal Doc. VI/3976/62-D dell'8 maggio 1962 sul quale si fonda il regolamento n. 33 del Consiglio relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di pollo da ingrasso macellato; a pagina 4 del suddetto documento si legge;

"Per produrre un uovo da cova è necessario il seguente quantitativo di cereali da foraggio per uovo da cova:

| | |
|---|---|
| a) mangimi per la produzione e il mantenimento dell'ovaiola durante il periodo di cova in cereali, per uovo | 197,0 gr |
| b) percentuale di mangimi del gallo, in cereali, per uovo | 22,2 gr |
| totale | 219,2 gr |

Delle 132 uova che una ovaiola della razza da ingrasso depone durante il periodo di cova, 20 uova non possono essere utilizzate come uova da cova a causa della forma, delle dimensioni e simili. Per ognuna delle restanti 112 uova da cova si ha quindi una maggiorazione di 3,4 grammi di cereali da foraggio; per le uova da cova utilizzate per la cova è quindi necessario un quantitativo di cereali da foraggio pari a 222,6 grammi.

2. Per il calcolo del coefficiente di trasformazione per le uova da cova delle razze da cova si puo' assumere una capacità di cova media di 190 uova all'anno per ovaiola e per le ovaiole giovani una capacità pari al 74%. In tal caso, dal regolamento n. 36 del Consiglio relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di uova di gallina destinate al consumo risulta un coefficiente di trasformazione, già stabilito per il Belgio, pari a chilogrammi 3,38 di cereali da foraggio per 1 chilogrammo di uova e cioè grammi 194,2 di cereali da foraggio per uovo.

3. Per determinare un coefficiente di trasformazione uniforme per le uova da cova delle razze da ingrasso e per le uova da cova delle razze da cova, si assume la media aritmetica dei due coefficienti di trasformazione

(194,2 + 222,6) : 2 = g. 208,4 di cereali da foraggio per uovo o
208,4 x 17,4 = kg 3,63 di cereali da foraggio per chilogrammo di uova.

Ne risulta quindi, per le uova da cova, un coefficiente di trasformazione pari a chilogrammi 3,63 di cereali da foraggio per chilogrammo di uova da cova. Il coefficiente di trasformazione per le uova da cova cosi' calcolato rende necessario modificare il calcolo del coefficiente di trasformazione per i pulcini (volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi). Il coefficiente di trasformazione per i pulcini fissato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 46 del Consiglio è calcolato in funzione di un quantitativo di cereali da foraggio pari a g 201,11 per le uova da cova. Per il nuovo calcolo si deve assumere un quantitativo di cereali da foraggio di g 208,4 dal quale, per i pulcini risulta un coefficiente di trasformazione pari a

208,4 x 1,8 = 375,12, arrotondato a g 375

Occorre quindi modificare il regolamento n. 46 sostituendo il coefficiente di trasformazione di grammi 362 con un coefficiente di trasformzione di grammi 375 e sopprimendo il termine di applicabilità.

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO DI CEREALI DA FORAGGIO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI UN CHILOGRAMMO DI UOVA DA COVA DI VOLATILI DA CORTILE E AGLI ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE DELLE UOVA DA COVA

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a) seconda frase,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Considerando che il prelievo intracomunitario per le uova da cova di volatili da cortile contiene un elemento corrispondente all'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra il prezzo dei cereali da foraggio nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore;

Considerando che per il calcolo di tale elemento occorre stabilire il quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di volatili da cortile;

Considerando che tale quantitativo di cereali da foraggio puo' essere fissato fin da ora ad un importo uniforme per tutti gli Stati membri, poiché le condizioni nelle imprese produttrici di uova da cova sono pressoché identiche in tutti gli Stati membri;

Considerando che nella determinazione del quantitativo dei cereali da foraggio occorre tener conto di diversi fattori, come la capacità media di cova, la capacità percentuale dell'ovaiola giovane, i mangimi di allevamento, di mantenimento e di produzione, nonché l'aliquota di cereali contenuta nei mangimi;

Considerando inoltre che è opportuno stabilire un coefficiente di trasformazione uniforme per le uova da cova di tutte le specie di volatili da cortile e per le uova da cova delle razze da ingrasso e di quelle da cova;

.../...

Considerando che, poiché le uova da cova non possono essere messe in commercio come uova destinate al consumo, occorre imprimere sulle uova una stampigliatura che renda possibile distinguerle dalle uova destinate al consumo; che inoltre, per garantire il controllo delle uova da cova, è necessario far obbligo alle aziende di allevamento di tenere appositi registri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di cereali da foraggio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 21 del Consiglio viene fissato per le uova da cova di volatili da cortile (uova da cova), a decorrere dal 1° gennaio 1963, per tutti gli Stati membri nella misura di

3,63 chilogrammi

Articolo 2

1. Le uova da cova recano la dicitura chiaramente leggibile

| | |
|---|---|
| Brutei | o |
| oeuf à couver | o |
| uova da cova | o |
| broedei | |

2. Le uova da cova, oltre alla dicitura chiaramente leggibile di cui al paragrafo 1, sono munite di una sigla di riconoscimento che consta dell'indicazione del paese di origine e di un numero che individua l'azienda in cui le uova da cova sono prodotte. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sigla di riconoscimento, il nome, l'indirizzo e la sede delle aziende che si trovano nel suo territorio, nonché il nome e l'indirizzo del proprietario.

3. Le uova da cova non possono essere importate o messe in commercio senza gli elementi di individuazione di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri possono rifiutare le importazioni di uova da cova provenienti da Paesi terzi, se il paese d'origine non ha fatto le notificazioni di cui al paragrafo 2, seconda frase.

4. Gli elementi di individuazione sono scritti in lettere latine di almeno 2 mm di altezza e sono stampigliati con inchiostro rosso indelebile.

Articolo 3

1. Le uova da cova possono essere importate o messe in commercio solo se dai documenti di accompagnamento risulta chiaramente il paese d'origine, il nome, l'indirizzo e la sede dell'azienda produttrice, nonché il nome e l'indirizzo del proprietario e il numero delle uova da cova importate o messe in commercio.

2. Le aziende devono registrare, per le uova utilizzate nell'allevamento, il paese di origine, il nome, l'indirizzo e la sede dell'azienda produttrice, il nome e l'indirizzo del proprietario, il numero delle uova da cova utilizzate e il momento iniziale dell'utilizzazione.

Articolo 4

L'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Gli articoli 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 1963.

Il regolamento n. 42 del Consiglio relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di volatili da cortile cessa di essere applicabile al 31 dicembre 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DETERMINAZIONE DEL QUANTITATIVO DI CEREALI DA FORAGGIO NECESSARIO PER LA PRODUZIONE DI VOLATILI VIVI DA CORTILE DI PESO NON SUPERIORE A 185 GRAMMI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n.22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, e in particolare dell'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che la regolamentazione adottata nel regolamento n.46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei Paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi ha dato buoni esiti ed è quindi opportuno mantenerla anche per il futuro;

Considerando che, con l'articolo 1 del regolamento n. del Consiglio relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di volatili da cortile e agli elementi di individuazione delle uova da cova, è stato pero' fissato un particolare coefficiente di trasformazione per le uova da cova;

Considerando che, per i motivi indicati nel regolamento n.46 del Consiglio, è necessario prendere in considerazione tale coefficiente di trasformazione, per il calcolo del coefficiente di trasformazione per i volatili vivi da cortile di peso non superiore a 185 grammi; che occorre modificare conseguentemente il coefficiente di trasformazione stabilito nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n.46 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n.46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei Paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi è modificato stabilendo a decorrere dal 1° gennaio 1963 e per tutti gli Stati membri, il quantitativo di cereali da foraggio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n.22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, a

375 grammi

Articolo 2

L'articolo 2, comma 1, seconda frase del regolamento n.46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei Paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

.../...